



N. R.R.

TRIBUNALE PER I MINORENNI DI VENEZIA

LA PRESIDENTE

Letto il ricorso depositato da ~~XXXXXXXXXXXXXXXX~~, con gli avv.ti Roberto Pea e Elisa Silvestrini, con il quale chiede che il presidente del Tribunale autorizzi l'apposizione della formula esecutiva sul decreto definitivo reso dal Tribunale medesimo in date ~~XXXXXXXXXXXX~~, con il quale ha pronunciato l'affido della minore ~~XXXXXXXXXXXX~~, figlia della ricorrente e di ~~XXXXXXXXXXXX~~, ad entrambi i genitori, con residenza prevalente presso la madre, visite paterne previo accordo padre-figlia ed ha altresì posto a carico del padre un assegno di mantenimento per la figlia di €.~~XXX~~ mensili, oltre a metà delle spese mediche e scolastiche concordate e documentate;

preso atto del diniego da parte del cancelliere al rilascio di copia con formula esecutiva del decreto e, in generale, dei decreti emessi da questo Tribunale ai sensi dell'art. 317 *bis* c.c., ivi compresi quelli aventi contenuto economico;

rilevato che tale diniego è fondato sulla mancata previsione dei decreti camerati tra gli atti che costituiscono titolo esecutivo, previsione che, a norma dell'art. 474 c.p.c. deve essere espressa;

che in seguito all'ordinanza n. 8362/2007 della S.C., i tribunali per i minorenni hanno visto ampliata la propria competenza per materia, ora comprendente anche i provvedimenti di natura economica (assegnazione casa familiare, mantenimento dei figli) nelle procedure di cui all'art. 317-bis c.c.; che conseguentemente sempre più uffici minorili rilasciano copie in forma esecutiva dei provvedimenti in questione;

sentito il cancelliere;

ha emesso il seguente

D E C R E T O

E' da ritenersi che l'ordinamento processuale civile preveda la possibilità di richiedere un provvedimento del presidente del tribunale a fronte del rifiuto del cancelliere di apposizione della formula esecutiva su un provvedimento emesso dallo stesso tribunale suscettibile di esecuzione forzata.

Il ricorrente invoca l'art. 745 c.p.c., che attiene al rifiuto o ritardo nel rilascio di copie degli atti di cui all'art. 743 c.p.c., ma viene ritenuto in dottrina che soccorra all'uopo l'art. 476 c.p.c., che attiene alle copie in forma esecutiva, in quanto più specifico. In ogni caso, entrambe le norme prevedono il ricorso al capo dell'ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento da eseguire.

Nel merito, si osserva, in primo luogo che la ragione ispiratrice dell'orientamento favorevole alla esecutività dei provvedimenti di cui sopra è, all'evidenza, quella di assicurare ai figli naturali lo stesso trattamento e le stesse garanzie di cui godono i figli legittimi, in applicazione dei fondamentali principi di uguaglianza e di responsabilità genitoriale (artt. 3 e 30 Cost.), che il legislatore ordinario ha inteso attuare mediante l'art. 261 c.c. e che è stato più volte ribadito proprio nella materia dei rapporti familiari.

La Corte costituzionale in diverse occasioni ha affermato tale principio con riferimento alle tutele processuali dei figli naturali, precisando che l'art. 261 cod. civ. enuncia il fondamentale principio in forza del quale il riconoscimento del figlio naturale comporta, da parte del genitore, l'assunzione di tutti i doveri e di tutti i diritti che egli ha nei confronti dei figli legittimi; che, nello spirito della riforma del diritto di famiglia del 1975, il matrimonio non costituisce più elemento di discriminazione nei rapporti tra genitori e figli (legittimi e naturali riconosciuti), identico essendo il contenuto dei doveri, oltreché dei diritti, degli uni nei confronti degli altri, e la condizione giuridica dei genitori tra di loro, in relazione al vincolo coniugale, non può determinare una condizione peggiore per i figli, poiché quell'insieme di regole, che costituiscono l'essenza del rapporto di filiazione e che si sostanziano negli obblighi di mantenimento, di istruzione e di educazione della prole, derivante dalla qualità di genitore, trova fondamento nell'art. 30 Cost., il quale richiama i genitori all'obbligo di responsabilità; che il valore costituzionale di tutela della filiazione trova concreta specificazione nelle disposizioni previste dagli artt. 147 e 148 c.c., che, in quanto complessivamente richiamate dal successivo art. 261, devono essere riguardate nel loro contenuto effettivo, indipendentemente dalla menzione legislativa della qualità di coniuge, trattandosi dei medesimi doveri imposti ai genitori che abbiano compiuto il riconoscimento dei figli naturali (sent. n. 166/1998). Con la sent. n. 394/2005, in tema di trascrivibilità del provvedimento di assegnazione della casa familiare in presenza di figli naturali, la Consulta ha affermato che non è necessaria una norma esplicita, dal momento che la *regula iuris* è immanente al sistema e si ricava per via interpretativa applicando il ricordato principio di responsabilità genitoriale: l'assenza di una norma ad hoc che riconosca specificamente la trascrivibilità del provvedimento di assegnazione della casa familiare al genitore affidatario della prole naturale non impedisce, anzi suggerisce di trarre la regola da applicare da un'interpretazione sistematica delle norme del codice civile in tema di tutela della filiazione, lette alla luce del principio di responsabilità genitoriale di cui all'art. 30 della Costituzione e del superiore interesse del figlio alla conservazione dell'abitazione familiare.

Applicando il medesimo criterio ermeneutico alla questione in esame, si deve inferire che non è necessaria una espressa previsione della natura di titolo esecutivo dei provvedimenti camerali minorili ex art. 317 bis c.c., dal momento che la *regula iuris* è immanente al sistema e si ricava per

via interpretativa applicando il principio di responsabilità genitoriale di cui all'art. 30 Cost., ribadito dall'art. 261 c.c.; tale principio, infatti, impone che i doveri genitoriali non restino inadempiti a motivo della mancanza di tutela processuale, come avverrebbe se i provvedimenti che li sanciscono non fossero suscettibili di esecuzione coattiva. Del resto, come è stato esattamente osservato, non sembra ipotizzabile un provvedimento giurisdizionale privo di efficacia cogente, cioè di quella attitudine a superare la crisi di collaborazione tra i consociati che è ragion d'essere della giurisdizione.

Poiché, tuttavia, in altra occasione la stessa Corte costituzionale ha ritenuto la fondatezza della censura per violazione dell'art. 3 Cost. degli artt. 156, 5° co. (vecchio testo) e 158 c.c. ed ha dichiarato l'incostituzionalità di dette norme nella parte in cui non prevedono che il decreto di omologazione della separazione consensuale costituisca titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale ai sensi dell'art. 2818 c.c. (sent. n. 186/1988), potrebbe dubitarsi della possibilità stessa di applicazione diretta da parte del giudice ordinario dei principi sopra evidenziati, in assenza di una pronuncia da parte della Consulta. Non risultando ancora sollevata la questione e in attesa che ciò avvenga, appare in ogni caso percorribile altro filone argomentativo, processualmente orientato e che prescinde dalla necessità di attingere alle fonti normative primarie, ma ugualmente suscettibile di condurre alla soluzione positiva.

Si intende qui fare riferimento a quella linea interpretativa del processo camerale in materia di famiglia che è maggioritaria presso la S.C. e che anche l'ultima pronuncia a sezioni unite non ha in definitiva smantellato, lasciando, anzi intravedere un, almeno parziale, esito confermativo.

Tale orientamento emerge da numerose sentenze, le quali, con riferimento ai decreti camerale della corte d'appello pronunciati in sede di modifica delle condizioni della separazione o di divorzio, affermano la ricorribilità per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., avuto riguardo alla natura sostanziale di sentenza riconoscibile a siffatto decreto. La Cassazione osserva che l'applicazione delle forme camerale introdotta con la l. n. 331 del 1988, art. 1, non ha inciso sulla natura contenziosa del procedimento, che si svolge nel pieno contraddittorio delle parti, titolari di confliggenti diritti soggettivi, e si conclude con un decreto che ha natura sostanziale di sentenza (così Cass. 18.10.1991 n. 11042); afferma che i provvedimenti concernenti il mantenimento ed i rapporti con i figli, in quanto incidano sui diritti/doveri dei genitori relativi all'aspetto economico, all'affidamento, alla vigilanza sulla loro istruzione ed educazione, alla possibilità di concorrere alla adozione delle decisioni di maggiore interesse per la loro vita (art. 155, co. 3, c.c.), hanno natura decisoria e definitiva; precisa, infine, che tali aspetti di decisorietà e definitività, da riferire alla situazione esistente al momento della decisione, non vengono meno per essere questi decreti suscettibili di revisione in ogni tempo, ai sensi dell'art. 155, u. co., c.c. (Cass. n. 18627/2006 e ivi

richiami ai copiosi precedenti; cfr., inoltre, Cass. 4.2.2005, n. 2348; Cass. 30.12.2004, n. 2426 e, da ultimo, Cass. n. 1584/2008).

L'ultima decisione sul punto delle sezioni unite della Cassazione (sent. n. 25008/2007), richiama i precedenti emessi nella medesima composizione, affermando che non sono state indicate ragioni che inducono a discostarsi dall'opposto principio, cioè quello della natura non decisoria dei provvedimenti camerali nei sopramenzionati giudizi, pur dando atto del diverso orientamento di decisioni a sezioni semplici, tra le quali quella sopra richiamata (n. 18627/06), e sembra operare un distinguo tra le questioni relative all'affidamento e quelle relative al mantenimento. Tale pronuncia va letta, tuttavia, tenendo presente che le sezioni unite, in quella sede, non si sono confrontate con le conseguenze dell'entrata in vigore dal 1°7.2007 della legge n. 149/2001, successiva alla data di emissione del decreto della Corte d'appello di Milano impugnato (11.5.2006), legge che ha modificato l'art. 336 c.c., introducendo la difesa tecnica dei genitori e del minore, così evidenziando, da un lato, la posizione di parte processuale di quest'ultimo, dall'altro la natura contenziosa del giudizio, che non può più essere relegato tra quelli che si limitano ad una gestione di interessi, ma rientra a pieno titolo tra quelli nei quali si controverte di diritti soggettivi, siano essi quelli relazionali del minore, siano essi quelli di contenuto economico, tutti riconducibili ai doveri-diritti genitoriali di cui all'art. 147 c.c. e 30 Cost.

Un ulteriore argomento, di natura letterale e sistematica, è ricavabile dall'espressione usata dall'art. 474, 1) c.p.c., che individua i titoli esecutivi nelle sentenze e nei "provvedimenti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva", espressione che va raffrontata con quella dell'art. 741 c.p.c., che parla di sola efficacia dei provvedimenti camerali.

Ora, se l'esecutività è ritenuta dal legislatore una categoria del più ampio concetto dell'efficacia, dovrebbe argomentarsi che nel più sta il meno, cioè che l'efficacia ha in sé l'attitudine all'esecutività.

D'altro canto, l'art. 741 c.p.c. non avrebbe potuto utilizzare direttamente il termine esecutività, al posto di efficacia né quello di efficacia esecutiva, dal momento che nella categoria dei provvedimenti che debbono essere pronunciati in camera di consiglio rientra tutta una serie di casi, come le autorizzazioni, le nomine dei rappresentanti, curatori, amministratori e la loro rimozione, i decreti in materia di controllo di atti societari, i provvedimenti in materia di stato civile ecc., in cui difettano gli elementi soggettivi ed oggettivi di ogni normale fenomeno esecutivo, cioè l'obbligato, il beneficiario e la prestazione stessa.

Nello stesso giudizio civile ordinario, peraltro, l'art. 669-*nonies* c.p.c., in tema di processo cautelare uniforme, utilizza la più ampia espressione laddove stabilisce che se il procedimento di merito non è iniziato nel termine perentorio, o si è estinto successivamente e negli altri casi previsti, "il

provvedimento cautelare perde la sua efficacia”, mostrando di utilizzare l’espressione nel senso generale qui utilizzato e non in quello, più riduttivo, in cui la intendono quelli che ravvisano nell’art. 741 c.p.c. un *minus* rispetto all’esecutività.

Sempre in materia di processo cautelare, l’art. 660-*duodecies* c.p.c. usa il termine più generale di “attuazione” con riferimento alle misure cautelari, distinguendo tra quelle aventi ad oggetto somme di denaro, per le quali rinvia agli artt. 491 ss. c.p.c. (esecuzione degli obblighi di pagamento) e quelle aventi ad oggetto obblighi di consegna, rilascio, fare o non fare (nelle quali ultime rientrano quelli relativi all’affidamento e relazioni genitori-figli), che demanda al controllo del giudice della cautela, il quale ne può disporre le modalità.

Lo stesso criterio trovasi nell’art. 6.10 della legge sul divorzio, che stabilisce che all’attuazione dei provvedimenti relativi all’affidamento della prole provvede il giudice del merito, norma che è ritenuta avere una valenza generale e, pertanto, si applica anche al rito camerale dei procedimenti di revisione sia della separazione che del divorzio.

In considerazione di tali molteplici ragioni,

d i s p o n e


che il cancelliere apponga la formula esecutiva al decreto.

Si comunichi alla ricorrente e al P.M.

Venezia-Mestre, 15 luglio 2008.

La Presidente

Adalgisa FRACCON



CANCELLIERE C1

Manuela ORTIGARA



DEPOSITATA IN CANCELLERIA
il 16 LUG. 2008
IL CANCELLIERE C1
Manuela ORTIGARA



COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
VENEZIA
IL CANCELLIERE C1
D.ssa Carla Lampugnà



5/8/08